Pubblicato il 29/04/2019

N. 00956/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02573/2016 REG.RIC.
N. 00095/2018 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2573 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di San Pier Niceto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Amalfa, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Mingiardi in Catania, via G. D'Annunzio, 39/A;

contro

Assessorato Regionale Energia e dei Serv. di Pubblica Utilità, in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, non costituiti in giudizio;

Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Mare Pulito S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Saitta ed Alessandra Processo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fabio Saitta;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Comune di Pace del Mela, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Valenti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Succi in Catania, viale XX Settembre, 45;

Associazione Mediterranea per la Natura Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino La Rosa, con domicilio eletto presso il suo studio;

Comune di Monforte San Giorgio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mostaccio, con domicilio eletto presso il suo studio;

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2018, proposto da:

Mare Pulito S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Saitta ed Alessandra Processo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fabio Saitta;

contro

Comune di San Pier Niceto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Amalfa, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mingiardi in Catania, via Gabriele D'Annunizo 39 A;

Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Associazione Mediterranea per la Natura Onlus, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino La Rosa, con domicilio eletto presso il suo studio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Comune di Monforte San Giorgio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mostaccio, con domicilio eletto presso il suo studio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2573 del 2016:

per quanto attiene al ricorso introduttivo

del D.D.G. n. 1521 del 18 ottobre 2016 con il quale è stata rilasciata alla Mare Pulito s.r.l., ex art. 29 ter D.Lgs 152/2006, la c.d. A.I.A., per la realizzazione e gestione di un impianto per lo stoccaggio e recupero idrocarburi, mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuti oli esausti da natanti, localizzato nella c.da San Biagio di San Pier Niceto;

per quanto attiene al primo ricorso per motivi aggiunti

del provvedimento rilasciato in data 12 settembre 2017 con il quale la Soprintendenza di Messina ha rilasciato ex art. 146 D. Lgs 42/2004 una nuova autorizzazione paesaggistica per la realizzazione e gestione di un impianto per lo stoccaggio e recupero idrocarburi, già assentito con D.D.G. n. 1521 del 18 ottobre 2016;

per quanto attiene al secondo ricorso per motivi aggiunti

del D.D.G. N. 942-2018 di rettifica del D.D.G. n. 1521 del 18.10.2016.

quanto al ricorso n. 95 del 2018:

per quanto attiene al ricorso introduttivo:

dell'ordinanza 27 dicembre 2017 prot. n. 12724, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune intimato ha sospeso i lavori in variante alla concessione edilizia n. 4/2016, rilasciata alla ricorrente per la realizzazione di un

impianto di stoccaggio e recupero idorcarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuto oli esausti da natanti, da sorgere nella zona I.R.S.A.P. (ex A.S.I.), in contrada S. Biagio;

per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti presentati da MARE PULITO S.R.L. il 21\6\2018 :

della nota Comune San Pier Niceto 13 aprile 2018 prot. n. 3872.

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ass. Reg. Energia e dei Serv. di Pubblica Utilità, di Mare Pulito S.r.l., dell'Associazione Mediterranea per la Natura Onlus, della Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente e del Comune di San Pier Niceto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2019 la dott.ssa Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. Ricorso numero di registro generale 2573 del 2016.

I.a) Si espone che nel dicembre 2013 la società Mare Pulito S.r.l., a seguito dell'assegnazione di un lotto di terreno nella circoscrizione industriale I.R.S.A.P. (ex A.S.I.) dell'agglomerato di Giammoro/Milazzo, chiedeva al Dipartimento reg.le dell'Acqua e dei rifiuti il rilascio di un'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un opificio in contrada S. Biagio del Comune di S. Pier Niceto per il trattamento dei prodotti solidi e liquidi speciali, pericolosi e non, prodotti dalle navi che fanno scalo presso i terminali petroliferi della Raffineria e i porti commerciali di Milazzo e Messina.

Tralasciando l'elencazione dei pareri e provvedimenti, intervenuti durante la lunga

istruttoria culminata nell'adozione dell'autorizzazione impugnata, non rilevanti ai fini della risoluzione delle questioni sottoposte al Collegio, è qui sufficiente menzionare la nota 4 febbraio 2014 prot. n. 689/VII-805-13U, con la quale la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina esprimeva parere favorevole al progetto di massima presentato dall'impresa .

Con istanza del 31 marzo 2015, la Mare Pulito S.r.l., preso atto delle modifiche legislative nelle more intervenute ad opera del D.Lgs. n. 46/2014, chiedeva al Dipartimento reg.le dell'Acqua e dei rifiuti il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - A.I.A. in sostituzione della richiesta autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. n. 152/2006.

Con D.A. n. 344/GAB/2015 del 21 luglio 2015 n. 344/GAB, l'Assessorato reg.le Territorio e Ambiente esprimeva il giudizio di compatibilità ambientale positivo (con prescrizioni) del progetto.

Con D.A. n. 538/GAB del 27 ottobre 2015 veniva reso un nuovo parere di compatibilità ambientale positivo, con prescrizioni, correttivo del precedente e contestualmente il progetto veniva escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ex articolo 23 del decreto legislativo numero 152 del 2006.

Con atto numero 6637 /7-5458 /15 U del 9 settembre 2015 veniva resa nuova autorizzazione paesaggistica, sulla base degli elaborati originariamente trasmessi e riesaminati alla luce delle integrazioni successivamente richieste; con tale parere, in particolare, la competente Soprintendenza, accertato che le aree oggetto di intervento ricadevano in area industriale sottoposta a tutela, ai sensi dell'articolo 142 comma una lettera a) del decreto legislativo numero 42 del 2004, e nell'ambito del piano territoriale paesaggistico adottato con DDG numero 3470 del 4 dicembre 2009, soggetta al recupero ambientale nell'ambito del "paesaggio locale 12, sottopaesaggio 12D , tutela 1", dato atto che le opere previste nel progetto, necessarie per il trattamento chimico fisico, deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non, nonché per la produzione di energia, non avrebbero modificato il contesto paesaggistico esistente, rilasciava l'autorizzazione

paesaggistica senza condizioni.

Detta autorizzazione veniva però sostituita in esito alla conferenza dei servizi tenutasi presso il Dipartimento regionale acqua e rifiuti in data 11 settembre 2015, seguita da successiva rielaborazione del progetto da parte della ditta; per cui, con provvedimento numero 9913/7-7344-15 U del 23 dicembre 2015, la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina, dopo aver descritto i vari corpi di fabbrica ed impianti nonché le operazioni destinate ad esservi svolte (riciclo e recupero di sostanze organiche, di metalli o composti metallici e di altre sostanze inorganiche nonché messa in riserva e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e successive lavorazioni), autorizzava la realizzazione delle opere rappresentate negli elaborati grafici apponendo, questa volta, una serie di condizioni, tra le quali viene, in particolare, in rilievo quella indicata al punto 1 del provvedimento, mediante la quale l'Amministrazione stabiliva che l'impianto, risultando localizzato in zona D4.3 del PRG IRSAP (che prevede l'inserimento soltanto di attività produttive di cantieristica navale da diporto e/o attività connesse con la marineria), avrebbe dovuto essere limitato esclusivamente alle operazioni di stoccaggio e recupero idrocarburi mediante processo di decantazione e centrifugazione di acque di sentina e rifiuti oli esausti provenienti da natanti, mentre per il trattamento di altri rifiuti sarebbe stato necessario trovare altra allocazione in zona non sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo numero 42 del 2004.

Il 18 ottobre 2016 veniva, quindi, rilasciata l'A.I.A. per la costruzione dell'impianto (D.D.G. n. 1521, atto impugnato).

Per quanto qui rileva, la limitazione imposta dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina con il provvedimento numero 9913/7-7344-15 U del 23 dicembre 2015, sub 1), veniva trasfusa nell'AIA, quale prescrizione sub "47".

I.b) Con ricorso n. 2573/2016 R.G., il Comune di San Pier Niceto impugnava il

D.D.G. n. 1521 del 18 ottobre 2016, assumendone l'illegittimità sotto due distinti motivi:

1) violazione, erronea e falsa applicazione degli art. 5, 6, comma VI lettera a) e comma VII lettera c) nonché dell'art 20 del D. Lgs 152/ 2006 - carenza di motivazione- difetto di istruttoria (per mancata sottoposizione del progetto al procedimento di valutazione di impatto ambientale, pur essendo state autorizzate operazioni ricadenti sotto l'obbligo di preventiva sottoposizione a V.I.A.);

2) violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 55 punto 12 D del Piano Paesistico Ambito 9 e dell'art. 143 comma IX del D.Lgs 42/2004, per contrasto tra l'autorizzazione impugnata e le prescrizioni del piano paesistico, nonché, sotto altro profilo, per contrasto tra la prescrizione imposta dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina con il provvedimento numero 9913/7-7344-15 U del 23 dicembre 2015, sub 1), trasfusa nell'AIA sub "47", e l'elenco dei codici CER, contenuto nel medesimo decreto (risultando autorizzato lo stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti ulteriori rispetto idrocarburi, oli esausti e acque di sentina).

Nelle more del giudizio, con nota del 4 luglio 2017, l'impresa Mare Pulito S.r.l. chiedeva di rettificare l'incongruenza, contenuta nell'A.I.A., tra gli articoli 3 e 4, contenenti l'elenco dei rifiuti contrassegnati dai relativi codici CER, e la prescrizione sub "47".

In data 12 settembre 2017 interveniva il provvedimento numero 5422 con il quale la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina, chiamata ad esprimersi su progetto in variante relativo allo "spostamento del capannone principale verso la strada di penetrazione", "adeguamento dei volumi tecnici e del parco serbatoi" nonché ad "una diversa soluzione delle coperture comprensive dell'impianto fotovoltaico", esprimeva, i fini della tutela paesaggistica, l'autorizzazione a tali opere.

In data 22 settembre 2017, la conferenza di servizi -convocata dal Dipartimento reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti su richiesta dell'impresa al fine di rimuovere

l'incongruenza rilevata nell'ambito dell'AIA tra gli articoli 3 e 4, contenenti l'elenco dei rifiuti e relativi codici CER, e la prescrizione sub "47"-, preso atto che la Soprintendenza, nel trasmettere, in data 22 settembre 2017, l'autorizzazione numero 5422 del 12 settembre 2017, aveva affermato che eventuali incongruenze riscontrate nelle precedenti autorizzazioni dovevano intendersi superate dall'ultimo provvedimento, riteneva di aggiornare la conferenza a data da destinarsi per assumere una decisione in ordine all'emissione di un decreto integrativo/correttivo dell'AIA.

I.c) In data 8 novembre 2017 il Comune di San Pier Niceto notificava motivi aggiunti avverso la nuova autorizzazione paesaggistica numero 5422 del 12 settembre 2017, assumendone l'illegittimità per violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 3 comma II del D. A. n. 6682 /2016 nonchè degli artt. 20 e 32 punti 12 C e 12 O del Piano Paesistico Ambito 9 approvato con D.A. n. 6682 del 29 dicembre 2016 e pubblicato sulla GURS n. 13 del 31 marzo 2017, recante il divieto di realizzazione di tali tipologie di impianti nelle aree di recupero.

Con nota 29 novembre 2017 prot. n. 49931, il Dipartimento reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti convocava la seconda conferenza di servizi per i chiarimenti sulle incongruenze emerse nell'A.I.A., conferenza che si concludeva con l'impegno del Servizio 7 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – A.I.A." del medesimo Dipartimento ad emettere un decreto di rettifica.

Nel frattempo intervenivano nel giudizio n.2573/16 ad adiuvandum:

- il Comune di Pace del Mela (giusto atto notificato il 26 giugno 2017), il quale, pur prendendo atto della circostanza che l'impianto per cui è causa ricade al di fuori del proprio territorio, adduce che lo stesso rappresenterebbe fonte di potenziale pericolo anche per la salute dei propri cittadini;
- l'Associazione Mediterranea per la Natura Onlus - Mediterranean Association for Nature -M.A.N. (con atto depositato il 28 febbraio 2018 e notificato, congiuntamente alla memoria depositata il 5 marzo 2018, in data 7 marzo 2018), a

tutela del bene culturale ed ambientale rappresentato dalla fascia costiera di impianto, e ciò in relazione alle finalità statutarie, illustrando numerose ragioni di illegittimità dell'autorizzazione impugnata, anche ulteriori rispetto a quelle fatte valere dal Comune ricorrente;

- il Comune di Monforte San Giorgio (con atto depositato il 5 marzo 2018), in quanto "Comune territorialmente confinante con il Comune di San Pier Niceto ..... e, pertanto, portatore di un interesse atto ad evitare l'installazione e l'esercizio, nel comprensorio di un Comune limitrofo, di un impianto di stoccaggio e recupero idrocarburi".

Si costituivano in giudizio la Mare Pulito S.r.l., che sollevava eccezioni in rito e spiegava difese nel merito, nonchè le Amministrazioni regionali intimate, che con successive memorie illustravano il lungo procedimento che aveva condotto all'emissione dell'autorizzazione impugnata e controdeducevano ai motivi di ricorso, del quale chiedevano il rigetto.

I.d) Nelle more del giudizio veniva adottato il D.D.G. N. 942-2018, con il quale Dirigente dell'Assessorato Regionale dell'Energia, richiamata la nota n. prot. 5422 del 12 settembre 2017 (con la quale la Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, successivamente al DDG 1521 del 18/10/2016, aveva rilasciato la nuova autorizzazione paesaggistica), ritenuto che le incongruenze rilevate tra gli artt. 3 e 4 e la prescrizione n. 47 del D.D.G. 1521/2016 dovevano intendersi superate con la nuova autorizzazione paesaggistica, abrogava la prescrizione n. 47, confermando integralmente le prescrizioni del precedente D.D.G. 1521/ 2016, con alcune modifiche introdotte dall'art. 3.

Il Comune di San Pier Niceto proponeva un secondo ricorso per motivi aggiunti avverso il D.D.G. N. 942-2018, notificatogli il 28 settembre 2018, lamentandone l'illegittimità derivata nonché il contrasto con le previsioni contenute nel nuovo Piano paesistico dell'Ambito 9 approvato con D.A. n. 6682 del 29 dicembre 2016 e pubblicato sulla GURS n. 13 del 31/03/ 2017 e segnatamente con l'art. 3 del D.A. e con gli artt. 20 , 32 punti 12 C e 12 O del Piano.

I.e) La Difesa Erariale presentava una memoria, controdeducendo alle censure sollevate con il secondo ricorso per motivi aggiunti; anche la controinteressata ha, con memoria, replicato ai motivi aggiunti ed ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni.

All'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

I.f) Con ordinanza collegiale numero 752/2019 del 9 aprile 2019, il Collegio ha dato avviso, sensi dell'articolo 73 comma 3 c.p.a., di profili di possibile inammissibilità degli atti di intervento del Comune di Pace del Mela, dell'Associazione Mediterranea per la Natura Onlus e del Comune di Monforte San Giorgio, sotto il profilo della carenza di legittimazione ed interesse, assegnando termine per memorie vertenti su quest'unica questione e riservando la decisione.

Entro i termini assegnati tutti gli intervenienti hanno prodotto memorie; l'associazione MAN ha altresì depositato documenti.

II. Ricorso numero 95/2018 R.G.

Il ricorso è proposto dalla Mare Pulito S.r.l.; con riferimento al medesimo impianto di stoccaggio e recupero idorcarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuto oli esausti da natanti, da sorgere nella zona I.R.S.A.P. (ex A.S.I.), in contrada S. Biagi; il ricorso ha ad oggetto i provvedimenti, lesivi per la società ricorrente, adottati dal Comune di San Pier Niceto sotto il profilo urbanistico.

II.a) In particolare, si espone che, con nota del 29 dicembre 2015, la ricorrente trasmetteva all'U.T.C., ai fini del rilascio della concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza in data 23 dicembre 2015.

Con note datate 21 gennaio 2016, trasmetteva, quindi, allo stesso U.T.C. (ove veniva acquisita al protocollo comunale al numero 505 del 22 gennaio 2016) nonché al Dipartimento reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti la nuova autorizzazione paesaggistica del 20 gennaio 2016.

In data 1 aprile 2016 veniva rilasciata la concessione edilizia n. 4 .

Con note del 4 e 6 aprile 2017, veniva, quindi, trasmesso a tutti gli enti interessati il progetto esecutivo, successivo al rilascio dell'A.I.A.

Con nota acquisita al prot. n. 7445 del 27 settembre 2017, la ricorrente trasmetteva all'U.T.C. i pareri resi dalla Soprintendenza, dall'A.S.P. e dall'I.R.S.A.P. sul progetto esecutivo.

Con nota 16 ottobre 2017 prot. n. 8127, l'U.T.C., "a seguito dell'istruttoria", faceva presente alla ricorrente che la sua nota del 6 aprile (acquisita al prot. n. 2476 dell'11 aprile 2017), con la quale aveva trasmesso la documentazione relativa al progetto esecutivo, veniva qualificata "richiesta per il rilascio del relativo permesso di costruire in variante alla concessione edilizia n. 4/2016", per cui richiedeva la trasmissione delle ricevute di pagamento delle spese d'istruttoria e dei diritti di segreteria, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa antimafia e di marche da bollo; solo dopo il completamento di tutti gli anzidetti adempimenti si sarebbe potuto procedere al formale rilascio del permesso di costruire.

La ricorrente espone, ancora, di aver trasmesso, pochi giorni dopo, l'integrazione richiesta; pertanto, il 31 ottobre successivo, ritenendo che sull'istanza di permesso di costruire in variante, come qualificata dall'U.T.C. con riferimento alla nota acquisita al protocollo l'11 aprile 2017, si fosse formato il silenzio assenso, la ricorrente comunicava la ripresa dei lavori allo stesso Ufficio, nonché all'A.S.P., alla Soprintendenza, all'I.R.S.A.P. ed all'Ispettorato prov.le del Lavoro.

Ma in data 19 dicembre, la ricorrente riceveva una nota con cui il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, richiamando la comunicazione di ripresa lavori del 31 ottobre 2017, negava che sull'istanza di permesso di costruire in variante alla concessione edilizia n. 4/2016 si fosse formato il silenzio assenso e preannunciava che, con separata ordinanza, sarebbero stati sospesi i lavori.

La ricorrente trasmetteva un'articolata memoria e tuttavia una settimana dopo veniva adottata e notificata l'ordinanza 27 dicembre 2017 prot. n. 12724, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica sospendeva – a tempo indeterminato - i

lavori.

La ricorrente veniva, in tale occasione, a conoscenza della nota 22 settembre 2017 prot. n. 17157, mai comunicatale, con la quale il Dipartimento reg.le Urbanistica - a seguito di un esposto con cui l'Associazione M.A.N. Onlus aveva chiesto al Comune di annullare d'ufficio la concessione edilizia n. 4/2016 per violazione dell'art. 15, lett. a), L.R. n. 78/1976- chiedeva all'I.R.S.A.P. di fornire un'ampia e dettagliata relazione.

Avverso tutti gli atti fin qui indicati la Mare Pulito S.r.l. proponeva il ricorso numero 98/2018, chiedendone l'annullamento.

In tale giudizio si costituiva il Comune di San Pier Niceto ed intervenivano ad opponendum gli stessi soggetti (Comuni ed Associazione M.A.N.) intervenuti ad adiuvandum nel giudizio numero 2563/16 R.G.

L'uno e gli altri spiegavano difese avverso le censure formulate in ricorso.

II.b) Nelle more del giudizio, con nota 13 aprile 2018 prot. n. 3872, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune resistente esprimeva parere negativo al rilascio del permesso di costruire in variante alla concessione edilizia n. 4/2016, rilasciata alla ricorrente per la realizzazione di un impianto; tale atto veniva impugnato con ricorso per motivi aggiunti.

Le altre parti controdeducevano, con memorie, alle censure introdotte con tale gravame.

II.c) In data 19 marzo 2019 la ricorrente ha depositato la nota, trasmessa il 18 marzo 2019, con la quale viene comunicato il voto del CRU numero 125 del 13 marzo 2019, espresso nell'ambito del procedimento volto alla verifica sulla sussistenza dei presupposti per l'eventuale annullamento d'ufficio della originaria concessione edilizia numero 4 del 1 aprile 2016 rilasciata dal Comune di San Pier Niceto alla ricorrente; verifica avviata su richiesta dello stesso Comune.

II.d) All'udienza pubblica del 4 aprile 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

II.c) Con ordinanza collegiale numero 753/2019 del 9 aprile 2019, il Collegio ha

dato avviso, sensi dell'articolo 73 comma 3 c.p.a., di profili di possibile inammissibilità degli atti di intervento, sotto il profilo della carenza di legittimazione ed interesse, assegnando termine per memorie vertenti su quest'unica questione e riservando la decisione.

Entro i termini assegnati tutti gli intervenienti hanno prodotto memorie; l'associazione M.A.N. ha altresì depositato documenti.

DIRITTO

1) Preliminarmente il Collegio osserva che sussistono evidenti ragioni di connessione per disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe.

2) Ricorso numero 2573/16 R.G.

2.a) Il Collegio ritiene inammissibile l'intervento dell'Associazione M.A.N. in quanto la stessa non ha depositato entro i prescritti termini l'atto costitutivo o lo statuto o altra documentazione idonea a supportare l'affermazione che la legittimazione all'intervento deriverebbe dalle finalità statutarie volte alla tutela dei beni culturali ed ambientali.

Quanto alla documentazione depositata in data 13 aprile 2019, successivamente al passaggio in decisione della causa, a seguito dell'ordinanza ex articolo 73 comma 3 cpa, deve rilevarsi l'inammissibilità di tale produzione, in quanto, per come risulta evidente dalla lettera della disposizione (secondo la quale, nell'ipotesi in cui il giudice ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio dopo il passaggio in decisione della causa, viene assegnato alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie) e pacifico in giurisprudenza, il termine che viene concesso a seguito dell'avviso di cui all'art. 73 c.p.a. è funzionale alla possibilità di depositare memorie in ordine all'avviso e non alla possibilità di integrare la documentazione (T.A.R. Lombardia, sez. III, 1/3/2019, n.435).

Ciò detto, il Collegio non intende discostarsi dall'orientamento per il quale «la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste deve essere apprezzata

in presenza di tre requisiti, rispettivamente relativi: alle finalità statutarie dell'ente, ovvero al perseguimento, in modo non occasionale, di obiettivi di tutela ambientale; alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché alla c.d. vicinitas rispetto all'interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell'azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l'ente esponenziale intende (recte: può essere ammesso ad) agire in giudizio» (Consiglio di Stato, sez. IV, 22.02.2016, n. 723).

E' necessaria, dunque, la dimostrazione in giudizio della sussistenza del presupposto della legittimazione, al fine di spiegare un intervento ad adiuvandum, di organismi, comitati o associazioni costituiti allo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni, legittimazione che può derivare dallo statuto, orientato alla protezione dell'ambiente o della salute della collettività.

Nel caso in questione, l'Associazione M.A.N. non ha ottemperato all'onere della prova, sulla stessa incombente, di comprovare la legittimazione, non potendosi, come già chiarito, tener conto della documentazione inammissibilmente prodotta dopo il passaggio in decisione della causa; nè può giovare all'Associazione, al fine di sopperire alla carenza documentale sulla stessa incombente, trascrivere nel corpo della memoria depositata il 16 aprile 2019 stralci dello statuto, indicando gli estremi di registrazione dello stesso, dal momento che il giudice non può opporre a fondamento della decisione documentazione extra fascicolo la cui conoscenza è stata acquisita mediante scienza privata.

Risulta, infine, irrilevante la circostanza che le Amm.ni regionali abbiano, nel corso del procedimento, preso in esame segnalazioni di tale associazione, perché la circostanza che una PA possa prendere in considerazione esposti e denunce anche provenienti da quisque de populo, o comunque senza farsi carico del previo accertamento della legittimazione del soggetto, non può refluire sul processo, legato a regole stringenti in tema di prova della legittimazione e dell'interesse.

2.b) Il Collegio ritiene altresì inammissibili gli interventi dei Comuni di Pace del Mela e di Monforte San Giorgio: l'asserzione che le Comunità ricomprese nel

territorio di tali Enti possano ricevere pregiudizio dall'impianto in questione in ragione della vicinanza è rimasta sfornita di alcuna prova, tanto più necessaria in considerazione del fatto che nel giudizio in epigrafe non si controverte in materia di opificio industriale dal quale possano derivare emissioni nocive astrattamente idonee a raggiungere la popolazione di altri comprensori, ma di impianto di depurazione e trattamento di recupero di idrocarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuti di oli esausti da natanti, dunque attività in linea con la normativa comunitaria, che prescrive appunto il trattamento di tali inquinanti- onde evitare che vengano riversati in mare- in zone portuali.

Al riguardo, i citati Comuni non dimostrano (come ben avrebbero potuto, anche mediante il supporto di documentazione tecnica) l'ipotetico pregiudizio sufficiente a supportare un interesse che non sia di mero fatto e pertanto inidoneo a legittimare l'intervento.

In altri termini, alla stregua della documentazione in atti, l'intervento dei Comuni in questione appare supportato da un interesse di mero fatto, che la giurisprudenza reputa tradizionalmente insufficiente a fondare un intervento ad adiuvandum (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 09/01/2017, n.11).

Con specifico riferimento al Comune di Monforte, deve ritenersi inammissibile la documentazione (foto e mappe) inglobata nella memoria depositata il 13 aprile 2019, successivamente al passaggio in decisione della causa, al fine di superare il richiamato divieto di deposito documentale in esito a ordinanza ex articolo 73 comma 3 cpa, tentandosi inammissibilmente di documentare fuori termine ciò che sarebbe stato necessario provare per tempo (distanza tra l'impianto di trattamento e il Comune).

2.c) Viene in esame il primo motivo di ricorso (con il quale si sostiene l'illegittimità dell'A.I.A. per carenza della previa V.I.A.- valutazione di impatto ambientale).

Occorre premettere che, come chiarito dal Consiglio di Stato (sez. V, 21/05/2018,

n.3034), il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi, atteso che la prima si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto dal progetto rispetto all'utilità socio-economica dallo stesso ritraibile, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione zero, investendo propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali di un impianto (e più in generale dell'opera da realizzare), la seconda — introdotta nel nostro ordinamento in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — è atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all'azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e incide quindi sugli aspetti gestionali dell'impianto.

Sulla problematica in questione si vedano anche le seguenti decisioni:

- T.A.R. Lombardia, sez. I di Brescia, 1/03/2018, n.247, secondo la quale la valutazione di impatto ambientale risulta finalizzata a una sensibilizzazione dell'autorità decidente attraverso l'apporto di elementi tecnico - scientifici idonei ad evidenziare la ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, non limitandosi ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità, ma implicando una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per bilanciare in concreto i valori in conflitto. Ne consegue l'autonoma impugnabilità del provvedimento approvativo della valutazione d'impatto ambientale, essendo il relativo procedimento e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi suscettibili di un'autonoma efficacia lesiva, tale da legittimare l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi;

- T.A.R. Molise, sez. I di Campobasso, 5/11/2015, n.404, secondo la quale la

valutazione d'impatto ambientale (v.i.a.) e l'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) sono atti funzionalmente autonomi tra loro, poiché ontologicamente diverse sono le loro finalità; ed infatti, mentre la v.i.a. si sostanzia in una complessa analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica di un'opera da realizzare, l'a.i.a. è un atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale e riguarda, dunque, la localizzazione, i profili strutturali dell'opera, l'esercizio e la gestione dell'impianto;

- Consiglio di Stato sez. IV, 13/09/2017, n.4327, secondo cui la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) rappresenta un atto autonomamente impugnabile, sia nell'ipotesi in cui essa si concluda con esito negativo, sia che la medesima abbia un epilogo positivo, data, nel secondo caso (esito positivo del procedimento) la possibile esistenza, in capo a terzi soggetti, di un interesse (contrario) al giudizio favorevolmente espresso dalla Pubblica amministrazione;

- T.A.R. Abruzzo, sez. I di Pescara, 18/05/2015, n.209, secondo cui le procedure di v.i.a. e di screening, pur inserendosi sempre all'interno del più ampio procedimento di realizzazione di un'opera o di un intervento, sono dotate di autonomia, in quanto destinate ad esprimere al riguardo una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali, con la conseguenza che gli atti conclusivi di dette procedure sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione di quei valori.

La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che la valutazione di impatto ambientale prevede l'elaborazione di uno studio particolarmente complesso ed oneroso, che, per tale ragione, come previsto dal legislatore nazionale in ossequio alla normativa europea, non è imposto indiscriminatamente per tutti gli interventi capaci di influenzare l'ambiente, ma solo per quelli in relazione ai quali il previo procedimento di screening ("verifica di assoggettabilità") ne ha ritenuto la necessità di sottoposizione; pertanto, la "verifica di assoggettabilità", come positivamente

normata, serve a valutare, ove prevista, se per gli interventi previsti possa anticipatamente prevedersi un impatto significativo e negativo sull'ambiente, tale da richiedere la v.i.a. (T.A.R. Abruzzo, sez. I de L'Aquila, 18/02/2013, n.158).

Si ritiene altresì utile richiamare il (pacifico) orientamento giurisprudenziale secondo il quale le procedure di V.I.A. e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ("screening") sono dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell'ambiente) e ad esprimere al riguardo una valutazione definitiva, di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali, con conseguente immediata impugnabilità degli atti conclusivi, soggetti a pubblicazione, da parte dei soggetti interessati alla protezione di quei valori; l'art. 20, d.lg. n. 152 del 2006, infatti, configura la stessa procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ("screening") come vero e proprio subprocedimento autonomo, caratterizzato da partecipazione dei soggetti interessati e destinato a concludersi con un atto avente natura provvedimentale; da ciò consegue l'inammissibilità dei motivi di impugnazione avverso l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto, volti a contestarne la legittimità sotto il profilo della mancata sottoposizione alla procedura di V.I.A. (T.A.R. Sardegna, sez. I di Cagliari, 11/07/2014, n.599; T.A.R. Lombardia, sez. IV di Milano, 15/03/2013, n.713; T.A.R. Puglia, sez. I di Bari, 26/09/2012, n.1686).

Applicando i richiamati, condivisibili, principi al caso in esame, emerge, come eccepito dall'impresa controinteressata, l'inammissibilità del primo motivo di ricorso in quanto il procedimento volto a stabilire se sottoporre o meno il progetto alla VIA (avviato dalle relazioni denominate screening che l'impresa, contrariamente a quanto sostiene il Comune di S.Pier Niceto, non trasmise all'Amm.ne reg.le solo a fine 2015, ma già nel 2014, con ulteriore rielaborazione trasmessa nel 2015, menzionata nel verbale di riunione della Conferenza dei servizi dell'aprile 2015) si è concluso con il D.A. numero 538 del 27 ottobre 2015, con il quale è stata decretata la esclusione dalla VIA.

In conformità ai principi giurisprudenziali sopra richiamati e condivisi dal Collegio,

deve ritenersi che il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ("screening"), del tutto autonomo dal procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, si è concluso con il decreto di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale, provvedimento definitivo ed immediatamente lesivo.

Il Comune di S.Pier Niceto non solo non ha impugnato tale atto tempestivamente, pur essendogli ben noto perché menzionato in sede di conferenza dei servizi; ma addirittura non ha impugnato tale decreto (citato nelle premesse dell'atto impugnato) nemmeno tardivamente, cioè in occasione della proposizione del ricorso in epigrafe, con il quale viene impugnata solo l'A.I.A.

Al riguardo, erroneamente il Comune, nel ricorso introduttivo, sostiene che con l'atto impugnato verrebbe "confermata" l'esclusione dalla procedura VIA: ciò non corrisponde al vero, l'esclusione dalla procedura VIA non viene affatto confermata dall'AIA (tale non potendosi ritenere la menzione del decreto di esclusione nelle premesse dell'atto impugnato), proprio perché la stessa è stata integralmente compiuta in precedenza, nell'ambito di un procedimento completamente autonomo e definitosi con il decreto numero 538 del 27 ottobre 2015, divenuto inoppugnabile.

D'altra parte, AIA e VIA sono procedure di competenza di diverse autorità (Ass.to Energia, l'una, ARTA, l'altra), dunque non si vede come un'autorità non competente potrebbe confermare l'atto di un'altra e diversa Amministrazione, rimettendo in termini per l'impugnazione del provvedimento conclusivo di diverso ed autonomo procedimento.

Ne consegue l'inammissibilità della censura.

2.d) Il Collegio ritiene inammissibile il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui si assume l'illegittimità dell'A.I.A. (unico atto impugnato) per pretesa violazione del piano paesaggistico: come eccepito dall'impresa controinteressata, la valutazione di compatibilità tra il progetto presentato dall'impresa ed il piano paesaggistico è stata integralmente compiuta dalla competente autorità

(Soprintendenza), che ha rilasciato (come meglio esposto nelle premesse di fatto, alle quali si fa rinvio) il primo parere di conformità sul progetto di massima il 4 febbraio 2014, una seconda autorizzazione paesaggistica modificativa il 9 settembre 2015, una terza autorizzazione paesaggistica il 23 dicembre 2015, ed una quarta autorizzazione del 20 gennaio 2016, con la quale il progetto è stato riapprovato, su richiesta dell'impresa, al fine dell'inserimento, nelle premesse del provvedimento, dell'elencazione dettagliata delle opere edilizie autorizzate, congiuntamente ai cicli produttivi ivi destinati.

I richiamati pareri favorevoli, conclusivi del procedimento volto ad accertare la compatibilità ambientale del progetto, pertanto immediatamente lesivi, risultano conosciuti dal Comune in data ben anteriore alla proposizione del ricorso.

In particolare, con nota datata 21 gennaio 2016, l'impresa trasmetteva all' U.T.C. (ove veniva acquisita al protocollo comunale al numero 505 del 22 gennaio 2016) l'autorizzazione paesaggistica del 20 gennaio 2016, ove venivano richiamati tutti i precedenti pareri, peraltro menzionati nella conferenza dei servizi dell'11 settembre 2015 (ove era presente il Comune); tali provvedimenti non sono stati impugnati nè tempestivamente, e neanche tardivamente, in quanto, come detto, con il ricorso introduttivo viene impugnato unicamente il decreto numero 1521/2016 di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Ne consegue l'inammissibilità della censura.

2.e) Per ragioni di ordine logico deve essere a questo punto esaminato il primo ricorso per motivi aggiunti, volto all'impugnazione dell'autorizzazione paesaggistica numero 5422 del 12 settembre 2017, con la quale sono state approvate opere in variante.

Il ricorso, per come eccepito dall'impresa controinteressata, è inammissibile, in quanto le doglianze ivi spiegate avrebbero dovuto essere tempestivamente formulate nei confronti dell'autorizzazione paesaggistica del 23 dicembre 2015 e di quella del 20 gennaio 2016, mai impugnate.

Infatti, per quanto si evince dalla documentazione in atti, l'oggetto della nuova

autorizzazione paesaggistica attiene esclusivamente a modeste modifiche rispetto agli interventi assentiti con la precedente autorizzazione paesaggistica (presupposto, peraltro, della concessione edilizia n. 4/2016), non impugnata.

La nuova autorizzazione origina dall'istanza dell'impresa la quale, intendendo operare lo spostamento del capannone principale, adeguare i volumi tecnici ed il parco serbatoi, e porre in essere una diversa soluzione delle coperture comprensive dell'impianto fotovoltaico (così come si evince dall'atto impugnato), e, pertanto, intendendo adottare una variante all'originario progetto, nel luglio 2017 ha chiesto alla Soprintendenza di Messina, ai sensi dell'art. 146 del codice, il rilascio della necessaria autorizzazione paesaggistica.

Ora, quand'anche l'autorizzazione numero 5422 del 12 settembre 2017 all'uopo rilasciata venisse annullata, nessun vantaggio ne ricaverebbe il Comune ricorrente, in quanto l'impresa potrebbe comunque legittimamente eseguire i lavori autorizzati dalle (inoppugnabili) autorizzazioni paesaggistiche del 23 dicembre 2015 e del 20 gennaio 2016.

In altri termini, l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica, riferita a (non significative) modifiche in variante rispetto il progetto già previamente autorizzato, non sarebbe idoneo a garantire la tutela dell'interesse fatto valere dall'Amministrazione comunale, in quanto l'impresa rimarrebbe comunque autorizzata alla costruzione dell'impianto per cui è causa, nella sua versione originaria, vale a dire senza le modifiche autorizzate in variante.

Dunque l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica impugnata con il ricorso per motivi aggiunti (relativa ad una variante che comporta semplicemente lo spostamento di alcuni manufatti ed altre modeste modifiche) non comporterebbe alcun vantaggio per il Comune ricorrente, in considerazione del fatto che sono rimasti inoppugnabili i precedenti pareri, sufficienti a supportare l'esecuzione del progetto.

2.f) A questo punto, devono essere presi in esame, congiuntamente, l'ultimo profilo

di censura argomentato nel ricorso introduttivo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Il Comune ricorrente rileva, nell'ambito del decreto numero 1521/2016 (A.I.A. impugnata con il ricorso introduttivo), una evidente discrasia tra la prescrizione numero 47 del decreto impugnato (che ammette all'interno dell'impianto unicamente il trattamento di idrocarburi ed oli esausti) e gli artt. 3 e 4 del decreto, che elencano una serie di rifiuti ammissibili all'impianto che eccedono tale prescrizione (imballaggi in carta, cartone, plastica, legno, metalli, materiali misti, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, vetro, batterie alcaline, accumulatori, legno, rame bronzo, ottone, alluminio, zinco, ferro, acciaio e così via).

Effettivamente, dall'esame dell'autorizzazione impugnata si evince il contrasto tra la richiamata prescrizione numero 47 (<L'impianto, essendo localizzato in zona D3.1 del P.R.G. ex ASI oggi IRSAP che prevede l'inserimento soltanto di attività produttive di cantieristica navale da diporto e/o attività connesse con la marineria, dovrà essere limitato esclusivamente alle operazioni di stoccaggio e recupero idrocarburi mediante processo di decantazione e centrifugazione di acque di sentina e rifiuti oli esausti provenienti da natanti. Per il trattamento di altri rifiuti sarà necessario trovare altra allocazione in zona non sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/04>) e l'articolo 4 del medesimo decreto, ove vengono elencati i rifiuti, espressi in codice C.E.R. a sei cifre, che possono essere ammessi in impianto, ed elencati alle pagine da 9 a 13 del decreto, all'evidenza esorbitanti rispetto oli esausti, acque di sentina ed idrocarburi, unici rifiuti ammissibili all'interno dell'impianto per effetto della prescrizione numero 47.

Come esposto in premesse, l'impresa Mare Pulito S.r.l. non impugnava l'AIA in parte qua (pur risultando evidente la lesività della limitazione, riportata dapprima nell'autorizzazione paesaggistica del 23 dicembre 2015, rimasta pure inoppugnabile, e poi autonomamente introdotta come prescrizione numero 47 nell'AIA), ma, con nota del 4 luglio 2017, chiedeva la rettifica dell'incongruenza, contenuta nell'A.I.A., tra gli articoli 3 e 4, contenenti l'elenco dei codici CER, e la

prescrizione sub "47".

A tale richiesta veniva allegata, tra l'altro, una relazione tecnica esplicativa, dal cui esame si evince che, secondo l'impresa, la prescrizione numero 47, in contrasto con gli articoli 3 e 4 del medesimo decreto 1521/2016, avrebbe comportato incongruenze esecutive e gestionali, limitando l'esercizio dell'impianto alle operazioni di stoccaggio, recupero e trattamento di idrocarburi provenienti da acque di sentina ed oli esausti, peraltro ponendosi in intima contraddizione con le approvazioni degli altri organi di controllo, intervenute nel corso del procedimento, che non avevano in alcun modo apposto riserve ad operazioni, cicli di lavorazione e rifiuti.

Al fine di superare l'evidente contrasto all'interno della medesima AIA, nella medesima relazione si sosteneva che l'autorizzazione paesaggistica del 20 gennaio 2016 avrebbe autorizzato, di fatto, il progetto nella sua integrità, in termini architettonici, strutturali, impiantistici, inclusi i processi e le operazioni di lavorazioni da eseguirsi su tutti i rifiuti autorizzati.

Argomentazione, in realtà, non corretta, in considerazione del fatto che l'autorizzazione paesaggistica in questione (dopo aver preso atto, nelle premesse, che la precedente autorizzazione paesaggistica del 23 dicembre 2015 non aveva espressamente indicato i codici di attività previsti ed indispensabili per il completamento del ciclo produttivo) si era limitata ad elencare i manufatti la cui costruzione veniva autorizzata nonché tutte le operazioni che avrebbero potuto essere svolte all'interno dell'impianto, senza però, in alcun modo, elencare (con la necessaria precisione) quali rifiuti vi si potessero trattare.

Basti confrontare il contenuto generico (sul punto) dell'autorizzazione paesaggistica e la descrizione dettagliata contenuta nell'AIA impugnata, ove risulta evidente la distinzione tra i cicli di attività, ovvero le operazioni di riciclo, recupero, messa in riserva, stoccaggio, trattamento chimico fisico e così via, e le tipologie di rifiuti ammessi a tali operazioni, contrassegnate dei codici CER.

Dunque, non può ritenersi corretto affermare che l'autorizzazione paesaggistica del 20 gennaio 2016 avrebbe autorizzato il trattamento di rifiuti ulteriori e diversi rispetto gli idrocarburi; tanto più che detta autorizzazione, al punto numero 1, ripete il divieto, già riportato nell'autorizzazione del 23 dicembre 2015 (e poi introdotto come prescrizione numero 47 nell'AIA), di trattare rifiuti diversi dagli idrocarburi, per i quali, in coerenza con della destinazione di zona del PRG IRSAP, viene imposto all'impresa di "trovare altra allocazione in zona non sottoposta a tutela".

Tuttavia, l'errato ragionamento dell'impresa è stato, poi, di fatto, seguito dalle Amministrazioni regionali fino a pervenire all'emanazione del decreto di rettifica impugnato dal Comune con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Infatti, in data 12 settembre 2017 interveniva il provvedimento numero 5422 con il quale la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina, chiamata ad esprimersi sul progetto in variante relativo allo "spostamento del capannone principale verso la strada di penetrazione", "adeguamento dei volumi tecnici e del parco serbatoi" nonché ad "una diversa soluzione delle coperture comprensive dell'impianto fotovoltaico", esprimeva, i fini della tutela paesaggistica, l'autorizzazione a tali opere.

In data 22 settembre 2017 la conferenza di servizi -convocata dal Dipartimento reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti su richiesta dell'impresa al fine di rimuovere l'incongruenza rilevata nell'ambito dell'AIA tra gli articoli 3 e 4, contenenti l'elenco dei codici CER, e la prescrizione sub "47"-, dava atto che la Soprintendenza, nel trasmettere, in data 22 settembre 2017, l'autorizzazione numero 5422 del 12 settembre 2017, aveva affermato che eventuali incongruenze riscontrate nelle precedenti autorizzazioni dovevano intendersi superate dall'ultimo provvedimento.

Occorre, però, osservare che, per la verità, per come argomentato dalla stessa controinteressata in altra parte delle proprie difese, l'autorizzazione numero 5422 del 12 settembre 2017 si era limitata ad autorizzare, ai fini paesaggistici, le modeste modifiche proposte con il progetto in variante di cui si è detto sopra.

Non si comprende, dunque, su quale base, nella nota di trasmissione di tale autorizzazione alla conferenza dei servizi, alla quale la Soprintendenza non partecipò, quest'ultima abbia potuto affermare l'avvenuto superamento delle (peraltro evidenti) "incongruenze riscontrate nelle precedenti autorizzazioni".

Considerato, invero, che nelle precedenti autorizzazioni era stato indicato chiaramente e tassativamente il divieto di trattare rifiuti diversi dagli idrocarburi, ove ritenuta tale prescrizione incongruente, la Soprintendenza avrebbe dovuto emettere un atto di annullamento parziale in autotutela, risultando all'uopo del tutto insufficiente l'opinione espressa nella nota di accompagnamento del 22 settembre 2017, inidonea ad apportare modifiche ad un precedente provvedimento.

Su tale errato presupposto si è poi basato il D.D.G. numero 942/2018, impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, con il quale l'Amm.ne regionale ha rettificato il precedente D.D.G. n. 1521/2016, eliminando la prescrizione n. 47.

Ebbene, il secondo ricorso per motivi aggiunti è fondato nella parte in cui si lamenta che, per effetto dell'abrogazione della citata prescrizione n. 47, l'impianto industriale, per come originariamente autorizzato, è stato significativamente modificato senza che l'Amministrazione si sia data carico di verificarne la compatibilità con il sopravvenuto piano paesaggistico (D.A. n. 6682/2016), medio tempore entrato in vigore.

Al riguardo, il Comune argomenta che l'art. 32 punto 12, relativo all' "Paesaggio della fascia costiera", all'interno del quale ricadrebbe l'impianto autorizzato, vieta la realizzazione di discariche di rifiuti urbani ed impianti per il trattamento dei rifiuti.

In verità, non viene offerto da parte del Comune ricorrente alcun supporto documentale atto a consentire al Collegio di verificare dove effettivamente ricada il lotto di terreno oggetto di intervento.

Tuttavia, la circostanza dedotta dal Comune ricorrente, oltre a non essere contestata dalla controinteressata (che, in proposito, rimarca la differenza tra lo strumento

paesaggistico in vigore allorquando venne rilasciata l'AIA e quello attuale, che non consente la localizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti, come affermato dal Comune), viene confermata dalla memoria del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del 21.02.2019, ove si afferma che la zona in esame è compresa nel "Paesaggio locale 12 – Pianura e penisola di Capo Milazzo" di cui all'art. 32 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella Provincia di Messina (D.A. 29/12/2016), ove non è consentito "realizzare discariche di rifiuti urbani e impianti per il trattamento dei rifiuti".

La circostanza può quindi darsi per provata, esimendo il Collegio dal disporre approfondimenti istruttori.

Ebbene, ferma restando la legittimità dell'AIA nell'originaria formulazione, che aveva autorizzato l'impianto alla stregua delle disposizioni paesaggistiche in vigore al momento (ottobre 2016) della sua adozione, ed in conformità alle prescritte autorizzazioni della competente Soprintendenza, rimaste inoppugnabili, deve invece ritenersi illegittimo il decreto di rettifica impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, in quanto ha eliminato la prescrizione n.47 dell'art 5 del D.D.G. 1521/2016, che peraltro era conforme a quanto contenuto nell'autorizzazione paesaggistica del 20/01/2016, senza motivare sulla compatibilità tra il conseguente ampliamento delle condizioni di esercizio dell'impianto (ove adesso possono essere trattate numerose categorie di rifiuti diverse ed ulteriori rispetto gli idrocarburi) ed il sopravvenuto regime vincolistico imposto sull'area dal nuovo piano paesaggistico, che non consente la localizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti.

Pur non potendosi contestare la localizzazione dell'impianto della ricorrente, alle condizioni originarie di cui all'AIA, intervenuta anteriormente all'entrata in vigore del nuovo piano, a diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento al decreto di rettifica, che avrebbe dovuto farsi carico di accertare (dandone conto in motivazione) la compatibilità tra la modifica strutturale dell'impianto e le sopravvenute prescrizioni paesaggistiche.

A tal riguardo, non supera i motivi di ricorso la Difesa Erariale, laddove, in memoria, sottolinea che con la nota prot. n. 5597 del 22/09/2017, la Soprintendenza di Messina, nel trasmettere l'autorizzazione prot. n. 5422 del 12/09/2017, aveva specificato come "eventuali incongruenze riscontrate in precedenti autorizzazioni si intendono superate con l'ultimo provvedimento prot. n. 5422 del 12/09/2017", asserzione posta alla base del D.D.G. n. 942 del 12/09/2018 il quale, recependo quanto dichiarato dalla Soprintendenza, ha cassato la prescrizione 47 riportata all'art 5 del D.D.G. 1521/2016.

In realtà, come ammesso anche nell'ultima memoria della Mare Pulito, e come specificato sopra, nel rilasciare la nuova autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza si era espressa soltanto sugli elementi "in variante", id est sui particolari costruttivi modificati rispetto all'autorizzazione paesaggistica del 2015.

Pertanto, la nota di trasmissione di tale nuova autorizzazione paesaggistica esprime un'opinione non compatibile con il reale contenuto del provvedimento prot. n. 5422 del 12/09/2017 e senza i requisiti di forma e sostanza di un atto di autotutela.

Per effetto delle considerazioni fin qui spiegate, il D.D.G. n. 942 del 12/09/2018 deve ritenersi illegittimo, limitatamente all'eliminazione della prescrizione numero 47 (riguardo il rimanente contenuto nessuna specifica censura viene formulata) ed al conseguente ampliamento delle categorie di rifiuti trattabili dell'impianto autorizzato.

Venendo meno la rettifica del DDG n.1521/2016, quest'ultimo deve essere annullato, limitatamente all'elencazione delle categorie di rifiuti ivi indicate (art.4) ulteriori rispetto gli idrocarburi, per le ragioni dedotte dal Comune nella seconda parte del secondo motivo di ricorso, atteso il contrasto con la prescrizione n.47, che ha limitato l'esercizio dell'impianto ai soli idrocarburi, prescrivendo la ricerca di siti alternativi e non sottoposti a tutela per il trattamento di altri rifiuti, prescrizione non impugnata dell'impresa interessata né in via principale e nemmeno in via incidentale.

Peraltro, tale prescrizione, essendo conforme all'analoga prescrizione contenuta nell'autorizzazione paesaggistica (anch'essa divenuta inoppugnabile e non superata dalla più volte citata nota di trasmissione del 22 settembre 2017) deve ritenersi prevalente sulla difforme parte del decreto che ha autorizzato il trattamento di numerosi rifiuti.

A tale ragione esegetica si aggiunge anche per la circostanza che l'impianto ricade all'interno della fascia di 150 m dalla battigia, ove, come verrà meglio chiarito infra, la deroga al regime di inedificabilità assoluta è ammessa unicamente per impianti di depurazione: ora, mentre il recupero di idrocarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuto oli esausti da natanti integra, all'evidenza, una fattispecie di impianto di depurazione, l'ammissione a trattamento di rifiuti ulteriori e diversi (metalli, vetro, legno, etc.) esorbita da tale inquadramento.

Come verrà meglio chiarito infra, la concessione edilizia in virtù della quale è stata autorizzata la costruzione dell'impianto è stata sottoposta, da parte dell'Amministrazione regionale, a procedimento volto alla verifica di compatibilità con il regime di vincolo nella fascia dei 150 m dalla battigia; tale procedimento si è concluso favorevolmente all'impresa in quanto l'Amministrazione procedente ha qualificato l'opificio quale impianto di depurazione.

Ma, evidentemente, tale inquadramento appare coerente unicamente ove l'attività dell'impianto sia limitata al trattamento degli idrocarburi, in conformità alla limitazione originariamente apposta alle autorizzazioni paesaggistica ed ambientale.

Anche sotto tale profilo (esegetico), quindi, si conferma l'illegittimità degli atti impugnati che devono conclusivamente essere annullati limitatamente alle parti sopradescritte.

3. Ricorso numero 95/2018.

3.a) Il Collegio ritiene di ammettere la produzione documentale tardivamente depositata dalla ricorrente in considerazione del fatto che si tratta di un documento (nota prot. n. 5187 A.R.T.A. Sicilia con allegato Parere C.R.U. Sicilia del 13 marzo 2019, n. 125) datato 18 aprile 2019 e depositato il giorno successivo.

Il carattere incolpevole dell'impedimento alla tempestiva produzione nel giudizio, congiuntamente alla mancata opposizione delle parti (verosimilmente anche in considerazione del fatto che il Comune resistente e l'Associazione M.A.N. appaiono destinatari della medesima comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, inoltrata al ricorrente), inducono il Collegio a consentire l'ingresso di tale documentazione, essendo, come noto, eccezionalmente ammissibile il deposito tardivo dei documenti e delle memorie nei casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, così come previsto dall'art. 54 comma 1, dello stesso c.p.a., e risultando di tutta evidenza l'impossibilità di produrre tempestivamente un documento formato a termini ex articolo 73 cpa scaduti.

3.b) In merito alla carenza di legittimazione dei Comuni intervenuti ad opponendum valgono le considerazioni già svolte con riferimento agli analoghi interventi spiegati nel ricorso numero 2573/16, considerazioni alle quali va aggiunto, con specifico riferimento alle deduzioni del Comune di Monforte San Giorgio, come non appaia pertinente il richiamo alla decisione di questa Sezione staccata numero 1713/18, che ha trattato la diversa situazione nella quale era stato impugnato un piano paesaggistico nel cui ambito, pacificamente, ricadevano i Comuni intervenienti in giudizio, la cui legittimazione ad intervenire in giudizio risultava quindi di tutta evidenza; mentre nel caso in questione l'atto di intervento riguarda un ricorso avente ad oggetto l'impugnazione degli atti autorizzatori di un impianto, giudizio nel quale i Comuni intervenienti pretendono di affermare la propria legittimazione sulla base della semplice circostanza di essere ricompresi nell'ambito del piano paesaggistico di carattere provinciale (che non costituisce oggetto della causa), ciò che concretizza un mero interesse di fatto, inidoneo a supportare un atto di intervento.

Invero, i Comuni avrebbero dovuto rigorosamente comprovare il possibile pregiudizio anche in ragione della vicinitas, cosa che il comune di Monforte San

Giorgio ha tentato inammissibilmente di fare, successivamente al passaggio in decisione della causa, inglobando, nel contesto della memoria, documentazione fotografica e tecnica tendente a comprovare la distanza tra una frazione del Comune ed il terreno della società Mare Pulito.

Considerata la tardività di tale produzione documentale, alla quale il giudice non può certo sopperire mediante la propria scienza privata accertando motu proprio circostanze (quali la distanza tra la frazione di cui si è detto e il terreno interessato della concessione edilizia) che avrebbero dovuto essere rigorosamente e tempestivamente provate dall'interessato, gli interventi in questione devono essere dichiarati inammissibili.

Quanto all'associazione M.A.N., si deve rilevare che la stessa risulta costituita quale controinteressata intimata in giudizio dalla ricorrente, la quale le ha verosimilmente notificato il ricorso in virtù della circostanza che l'Associazione risulta menzionata nella nota 22 settembre 2017 prot. n. 17157 del Dipartimento reg.le Urbanistica.

Il Collegio ritiene di prescindere dalla questione della esatta qualificazione della posizione rivestita dall'Associazione (controinteressata ovvero interveniente ad opponendum), con conseguente eventuale inammissibilità dell'intervento (per mancata tempestiva dimostrazione dei requisiti di legittimazione, analogamente a quanto statuito sul ricorso numero 2573/16), in considerazione della inammissibilità ed infondatezza dei rilievi fatti valere.

Infatti, l'Associazione chiede la conferma dell'ordinanza di sospensione dei lavori impugnata con il ricorso introduttivo, adducendo che il progetto dell'impianto in questione avrebbe dovuto essere sottoposto a previa valutazione di impatto ambientale; non avrebbe potuto essere autorizzato nella fascia di rispetto dei 150 m dalla battigia, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale numero 78 del 1976; sarebbe incompatibile con le previsioni del PRG consortile; nonché con il piano paesaggistico.

Ebbene, tali deduzioni avrebbero dovuto essere introdotte mediante impugnazione

tempestiva o quanto meno incidentale degli atti di approvazione dell'intervento edilizio e della relativa variante.

Ne consegue, come detto, l'inammissibilità ed infondatezza dei rilievi dell'Associazione M.A.N.

3.c) Il ricorso introduttivo è stato notificato mediante raccomandata spedita 12 gennaio ricevuta il 22 gennaio (all.1 depositato il 5 febbraio) 2018, i motivi aggiunti sono notificati a mezzo posta spedita il 9 giugno e pervenuta il 13 giugno 2018, come da ricevuta di ritorno allegata.

I gravami risultano, pertanto, ammissibili.

3.d) Il ricorso introduttivo è fondato, essendo la sospensione dei lavori illegittima sia perché, come rilevato con l'ultimo motivo di ricorso, è stata comminata una sospensione sine die (nelle more della definizione del ricorso proposto dallo stesso Comune avverso l'AIA), sia per difetto di motivazione con riferimento alle articolate deduzioni che aveva trasmesso la ricorrente e che il Comune ha liquidato mediante una generica formula di non condivisibilità.

Quanto al primo profilo, è sufficiente richiamare la giurisprudenza (per tutte Consiglio di Stato sez. IV, 14/05/2015, n.2415) che ha chiarito come l'ordinanza di sospensione dei lavori sia un provvedimento eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo ed avente il solo scopo (cautelare) di impedire il procedere della costruzione, in modo da consentire alla Pubblica amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria (ordine di demolizione, ovvero applicazione di una sanzione pecuniaria), non potendosi consentire che il destinatario possa essere esposto "sine die" all'incertezza circa la sussistenza del proprio "jus aedificandi", come del resto non si potrebbe neppure consentire che detto provvedimento di sospensione possa essere reiterato senza procedere all'adozione dell'atto definitivo; in effetti il provvedimento di sospensione dei lavori che prevede un termine di efficacia (certo sull'an ma) incerto sul quando, è difforme da quello previsto dal paradigma legislativo (art. 27, d.P.R. 6 giugno 2001

n. 380) e finisce con il determinare una non consentita compressione dello "ius aedificandi" a tempo indeterminato (benché determinabile) in violazione di una tassativa previsione di legge recante un termine insuperabile della sua efficacia.

Quanto al secondo profilo, valgono le considerazioni di cui infra.

3.e) Anche il ricorso per motivi aggiunti è, ad avviso del Collegio, fondato, in quanto il parere negativo, intervenuto nell'aprile 2018, ignora le deduzioni dell'interessato che meritavano un adeguato approfondimento, sia con riferimento a quanto argomentato dalla ricorrente in ordine alla già intervenuta formazione del silenzio assenso (condivisibilmente la ricorrente adduce come la pratica edilizia si dovesse ritenere completa al momento in cui la parte aveva trasmesso tutti i pareri, incluso quello della soprintendenza, nel settembre 2017, quindi il provvedimento con il quale il Comune ha preteso di qualificare la pratica come particolarmente complessa, ai sensi dell'articolo 20 comma 7 del d.p.r. 380/2001, ai fini del raddoppio dei termini per l'istruttoria e la formazione del silenzio assenso, risulta intervenuto allorquando il termine per il silenzio assenso era già ampiamente scaduto), sia con riferimento alla inesistenza della preclusione discendente dall'inclusione dell'immobile all'interno della fascia dei 150 m. dalla battigia, operando la deroga prevista per gli impianti di depurazione dall'articolo 89 della normativa regionale.

Ad analoga conclusione risulta, del resto, pervenuta l'Amm.ne regionale (voto del CRU numero 125 del 13 marzo 2019).

Dalla documentazione in atti si evince che l'A.R.T.A., su richiesta dello stesso Comune resistente, aveva avviato una verifica sui presupposti per l'eventuale annullamento d'ufficio della originaria concessione edilizia numero 4 del 1 aprile 2016; tale verifica risulta aver condotto al voto numero 125 del 13 marzo 2019 del CRU, il quale, pur non ritenendo condivisibile la difesa della ricorrente secondo la quale l'impianto ricadrebbe all'interno del porto di Milazzo, ciò che lo escluderebbe per definizione dal vincolo di 150 m, ha ritenuto però sussistente l'altra ragione di deroga prevista all'articolo 89, comma 12, della legge regionale

numero 6 del 2001, che esclude dall'obbligo di arretramento di cui all'articolo 15, comma 1 lett.a), legge regionale numero 78 del 1976 gli impianti di depurazione.

A tale riguardo, il Consiglio, dopo aver esaminato il processo di trattamento dei reflui depurati, con specifico riferimento alla fase conclusiva, che prevede la riutilizzazione delle sostanze riciclabili, ha dichiarato l'assimilazione dell'impianto di trattamento in esame all'impianto di depurazione, richiamando anche la giurisprudenza della Cassazione penale specifica sugli impianti di recupero o smaltimento delle acque di sentina, nonché sulla base di apposito parere acquisito dall'ARPA il 5 marzo 2019.

Orientamento che (per inciso) appare condivisibile con riferimento all'A.I.A. nell'originaria formulazione, in considerazione del fatto che la prescrizione numero 47 aveva autorizzato unicamente la realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero idrocarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuto di oli esausti da natanti, dunque qualificabile come depuratore, anche in coerenza con le previsioni dei d. lgs n. 182/2003, All.V, e 269 /2005; e che mantiene la sua validità per effetto dell'annullamento parziale, con la presente decisione, del decreto di rettifica della citata A.I.A. (poiché, infatti, detto decreto avrebbe consentito il trattamento e lo smaltimento di un elevato numero di rifiuti eterogenei, per caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche, rispetto gli idrocarburi, sarebbe divenuto quantomeno dubbio l'inquadramento dell'intervento nell'ambito degli impianti di depurazione autorizzabili nella fascia di rispetto).

Le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione Regionale confermano la sussistenza del vizio di motivazione sulla questione addotta dal Comune a base del parere negativo ignorando le deduzioni dell'interessata pervenute nell'ambito del procedimento.

La Giurisprudenza (si veda ad esempio T.A.R. Sardegna sez. II, 20/09/2018, n.797) ha affermato, con condivisibile orientamento, che un'applicazione corretta della normativa sulla partecipazione procedimentale esige che l'Amministrazione integri,

nella determinazione conclusiva (ovviamente, se negativa), le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio procedimentale; solo il modus procedendi appena descritto, infatti, permette che la disposizione di riferimento assolva la sua funzione di consentire un effettivo ed utile confronto dialettico con l'interessato prima della formalizzazione dell'atto negativo, evitando che si traduca in un inutile e sterile adempimento formale.

3.f) Conclusivamente, assorbiti gli ulteriori profili di censura al cui esame parte ricorrente non mantiene alcun apprezzabile interesse, devono essere accolti tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

3.g) La domanda di risarcimento danni non può invece trovare accoglimento, stante la genericità e la carenza di alcuna prova.

3.h) Avuto riguardo alla soccombenza reciproca nell'ambito dei ricorsi riuniti e nella considerazione della particolare complessità della fattispecie e delle questioni esaminate, il Collegio ritiene sussistano i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, così statuisce:

- riunisce i ricorsi;
- accoglie in parte, nei sensi e limiti di cui in motivazione, il ricorso numero 2573/2016 ed il connesso secondo ricorso per motivi aggiunti, e per l'effetto annulla in parte gli atti ivi impugnati;
- dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti numero 2573/2016;
- accoglie il ricorso numero 95/2018 ed i connessi motivi aggiunti per l'effetto annulla gli atti ivi impugnati;

- respinge la domanda risarcitoria;

- compensa integralmente tra le parti spese ed onorari dei giudizi riuniti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 4 aprile 2019 e 18 aprile 2019, con l'intervento dei magistrati:

Maria Stella Boscarino, Presidente FF, Estensore

Giuseppe La Greca, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Stella Boscarino

IL SEGRETARIO